

ALLEGATO A**DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DEL TIPO DI OPERAZIONE****4.1.1 – MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITA' E DELLA COMPETITIVITA'
DELLE AZIENDE AGRICOLE****ANNUALITA' 2022****INDICE**

1. Finalità e Risorse.....	2
1.1 Finalità e obiettivi.....	2
1.2 Dotazione finanziaria.....	2
2. Beneficiari e condizioni di accesso specifiche.....	2
2.1 Richiedenti/Beneficiari.....	2
3. Interventi finanziabili e spese ammissibili.....	2
4. Condizioni di ammissibilità specifiche.....	3
4.1 Condizioni di ammissibilità degli interventi.....	3
4.1.1 Disposizioni specifiche per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.....	3
4.1.2 Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta, olio di oliva, miele e vitivinicola.....	3
4.1.3 Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola.....	4
4.1.4 Ulteriori limitazioni specifiche all'ammissibilità degli investimenti.....	4
4.1.5 Massimali e minimali.....	5
4.1.6 Termini per la presentazione della domanda di pagamento a saldo.....	6
4.1.7 Varianti in corso d'opera.....	6
4.1.8 Interventi/spese non ammissibili specifiche.....	6
4.2 Intensità del sostegno.....	6
4.3 Cumulabilità.....	7
5. Criteri di selezione/valutazione.....	8
6. Gestione e durata della graduatoria.....	14

1. Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

Il tipo di operazione, denominato "4.1.1 – Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" previsto nell'ambito della sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013, ha lo scopo di concedere contributi in conto capitale agli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) o ai soggetti ad essi equiparati che intendono realizzare, all'interno della propria azienda, investimenti, materiali ed immateriali, finalizzati a migliorarne le prestazioni e la sostenibilità globali della stessa.

1.2 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria è di **26 milioni** di euro.

2. Beneficiari e condizioni di accesso specifiche

1.3 Richiedenti/Beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

1. imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti, anche a titolo provvisorio, nell'anagrafe regionale ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 settembre 2017 n. 49/R;
2. imprenditori agricoli professionali (IAP) riconosciuti, anche a titolo provvisorio, ai sensi della vigente normativa statale (D. Lgs 99/2004) da altre Regioni o Province autonome;
3. gli equiparati all'imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45.

La qualifica IAP o l'equiparazione allo IAP deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda di aiuto; inoltre deve essere posseduta, e verificata, prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi (in questa fase la verifica va fatta anche con riferimento al momento della presentazione della domanda di aiuto) e prima del saldo degli aiuti.

Il mancato possesso della qualifica IAP o della sua equiparazione nei tempi sopra indicati porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo.

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

Gli investimenti e le spese ammissibili sono quelli elencati di seguito:

A) INVESTIMENTI MATERIALI

- A.1** Costruzione e/o ristrutturazione di fabbricati produttivi aziendali nell'ambito delle produzioni vegetali, zootecniche, per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- A.2** Interventi di efficientamento energetico finalizzati al risparmio energetico mediante coibentazione di edifici aziendali e serre fisse e/o al miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento;
- A.3** Rimozione e smaltimento di coperture e parti in cemento amianto. Sono ammissibili gli interventi effettuati sui fabbricati elencati alla precedente lettera A.1 e sulle strutture destinate alla rimessa di macchine e di attrezzature utilizzate nella coltivazione/raccolta;

A.4 Realizzazione e/o ristrutturazione di strutture per lo stoccaggio e per il trattamento degli effluenti palabili e non palabili degli allevamenti;

A.5 Realizzazione e/o miglioramento di strutture per lo stoccaggio e per il trattamento delle acque riciclate;

A.6 Miglioramenti fondiari relativi ad impianti per la produzione di specie vegetali poliennali, ad elementi strutturali collegati alla gestione del pascolo; alle sistemazioni idraulico agrarie, a recinzioni per la protezione di allevamenti stabulati in grado di garantire adeguati livelli di biosicurezza dell'allevamento, a recinzioni per la protezione delle colture dai danni da fauna selvatica.

Sono esclusi dal finanziamento:

- a) la realizzazione di impianti di short rotation, di specie poliennali destinate alla produzione di biomassa o, più in generale, delle cosiddette "colture dedicate" destinate alla produzione di biocombustibili;
- b) la realizzazione di impianti di vigneto collegati ad operazioni di ristrutturazione e riconversione, compreso il "reimpianto per ragioni sanitarie e fitosanitarie" a norma dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013 destinati alla produzione di uva da vino in quanto finanziati nell'ambito dell'OCM vitivinicola;
- c) la realizzazione di nuovi impianti di vigneto destinati alla produzione di uve da vino e impiantati a seguito del rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'art. 63 del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- d) la realizzazione di impianti di tartufo bianco (*Tuber magnatum* Pico);
- e) gli impianti che impiegano materiale di propagazione non conforme alle normative fitosanitarie vigenti al momento dell'acquisto dello stesso.

A.7 Dotazioni aziendali con riferimento all'acquisto e installazione di macchinari, impianti e attrezzature per l'esecuzione di operazioni colturali e di raccolta, per l'allevamento, per la trasformazione dei prodotti agricoli, la commercializzazione dei prodotti agricoli, di servizio, per l'agricoltura e la zootecnia di precisione;

A.8 Cartelloni, poster e targhe per azione di informazione e pubblicità ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014

B) SPESE GENERALI calcolate in base alla metodologia di calcolo UCS adottata dalla RRN/ISMEA.

C) INVESTIMENTI IMMATERIALI (programmi informatici e siti web).

4. Condizioni di ammissibilità specifiche

1.4 Condizioni di ammissibilità degli interventi

1.4.1 Disposizioni specifiche per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli

Il sostegno ad investimenti per la trasformazione e per la commercializzazione è riconosciuto anche nel caso di impiego di prodotti agricoli di provenienza extra aziendale (inclusendo in questi ultimi, ai soli fini della presente sottomisura, anche i conferimenti dei soci delle cooperative) nei limiti di 1/3 del totale dei prodotti lavorati. Quest'ultimo parametro può essere calcolato come media dei tre anni precedenti a quello di presentazione della domanda di aiuto o, in alternativa, in funzione del potenziale produttivo aziendale a regime; alla determinazione del parametro concorrono esclusivamente i prodotti del o dei settori interessati dall'investimento.

1.4.2 Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta, olio di oliva, miele e vitivinicola

Il soggetto in domanda deve dichiarare di non ricevere, nel caso di investimenti direttamente e univocamente attribuibili al settore ortofrutta, olio di oliva, apicoltura/miele e per quanto riguarda il settore vitivinicolo limitatamente agli investimenti collegati alla trasformazione delle uve da vino, all'imbottigliamento, alla conservazione e immagazzinamento del vino, altri finanziamenti per la stessa voce di spesa.

Le verifiche finalizzate ad evitare che un beneficiario riceva, per una stessa voce di spesa, più forme di sostegno saranno rese possibili tramite la consultazione di sistemi informativi come disposto da appositi atti dell'Autorità di Gestione.

L'ammissibilità al sostegno e al pagamento degli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta, olio di oliva, apicoltura/miele e vitivinicolo limitatamente agli investimenti collegati alla trasformazione delle uve da vino, all'imbottigliamento, alla conservazione e immagazzinamento del vino avvengono se il soggetto non riceve per una stessa voce di spesa un finanziamento a valere sulle relative OCM.

Le voci di spesa direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta, olio di oliva, apicoltura/miele e vitivinicolo limitatamente agli investimenti collegati alla trasformazione delle uve da vino, all'imbottigliamento, alla conservazione e immagazzinamento del vino che non rispettano quanto descritto nel capoverso precedente sono escluse o decadono dal beneficio con conseguente recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

1.4.3 Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola

Il sostegno è concesso agli investimenti che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola. Il requisito è soddisfatto se una quota pari o superiore al 40% è riconducibile ad almeno uno dei seguenti aspetti generali di cui alla tabella 1, in termini di:

- a) investimento ammesso per tipo di operazione, in fase di istruttoria di ammissibilità;
- b) spesa ammessa per tipo di operazione, in sede di istruttoria di pagamento.

Il requisito di "miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola" deve essere verificato e soddisfatto prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi e in sede di accertamento finale.

Tabella 1

Aspetti generali	Aspetti specifici
Miglioramento del rendimento economico quando gli investimenti:	introducono tecnologie innovative e sostenibili;
	favoriscono innovazione di processo e di prodotto;
	ottimizzano i fattori di produzione;
	concorrono alla diversificazione delle produzioni o allo sviluppo di attività di commercializzazione;
Miglioramento della qualità delle produzioni quando gli investimenti:	favoriscono la riconversione a metodi di produzione biologici;
	migliorano la qualità merceologica delle produzioni;
	favoriscono l'adozione di sistemi di tracciabilità di prodotto o l'adeguamento funzionale all'adesione di sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale/regionale;
	favoriscono la situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali;
Miglioramento ambientale quando gli investimenti favoriscono:	l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
	il risparmio idrico;
	l'efficientamento energetico;
	la riduzione dell'inquinamento ambientale;
	l'adattamento/mitigazione del sistema produttivo ai cambiamenti climatici;

Gli investimenti relativi ai tipo di operazione riportano, fra parentesi "l'aspetto generale" (colonna di sinistra della tabella 1) a cui questi sono indirizzati.

1.4.4 Ulteriori limitazioni specifiche all'ammissibilità degli investimenti

Nel caso di interventi che interessano superfici boscate, come nel caso delle recinzioni, questi sono ammissibili a condizione che le superfici boscate interessate dagli investimenti siano inferiori alla SAU dell'UTE indicata in domanda.

1.4.5 Massimali e minimali

L'importo massimo del contributo pubblico concesso per singola domanda di aiuto riferita al presente tipo di operazione (4.1.1), è correlato:

- al numero di occupati iscritti all'INPS e
- all'attivazione di un numero di tirocini non curriculari, nei modi e nei termini previsti nella L.R. 32/2002 (Art. 17 bis e seguenti) e del DPRG n. 47/R/2003 (art. 86 bis e seguenti)

secondo i valori contenuti nella tabella seguente:

Tabella 2: Massimali di contributo per classi di occupati e di tirocini attivati

		N° Occupati		
		<3	3-6	>6
N° Tirocini	0	150.000 €	150.000 €	150.000 €
	1	200.000 €	250.000 €	250.000 €
	2			350.000 €

Con il termine "occupato" si intende: l'imprenditore agricolo professionale, i coltivatori diretti, i dipendenti a tempo indeterminato, i coadiuvanti, i soci lavoratori. Nel caso di attivazione di due tirocini il termine "occupato", come previsto dal DPRG n. 47/R/2003, si intende riferito ai dipendenti a tempo indeterminato e ai soci lavoratori delle società cooperative. Sono, in tutti i casi, esclusi dal suddetto termine "occupati" i dipendenti a tempo determinato e i soci non lavoratori.

I tirocini non curriculari attivati dal beneficiario dei contributi previsti nella presente sottomisura sono esclusi da qualsiasi contributo regionale. Quelli che non soddisfano tale condizione non sono conteggiati ai fini del calcolo del massimale di contributo.

Il numero degli occupati è verificato con riferimento esclusivo alla data di presentazione della domanda di aiuto e per richieste di massimale di contributo superiore a **150.000,00 €**.

Il massimale di contributo è determinato in sede di ammissibilità della domanda di aiuto tenuto conto delle verifiche istruttorie sul numero degli occupati e dei tirocini preventivati. E' concesso in forma condizionata agli esiti istruttori effettuati in sede di domanda di pagamento.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento deve essere determinato l'esatto numero dei tirocini attivati ai fini del calcolo del contributo massimo da erogare.

Se dalle verifiche istruttorie effettuate in sede di domanda di pagamento risulta una riduzione del numero dei tirocini rispetto a quelli preventivati, il contributo massimo riconosciuto a pagamento sarà rimodulato secondo quanto riportato nella tabella di cui sopra, in funzione del numero degli occupati determinato in sede di istruttoria della domanda di aiuto.

Un tirocinio non curriculare si considera "attivato" quando sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) il richiedente/beneficiario (soggetto ospitante ai fini dell'art. 17 bis e seguenti della L.R. 32/2002) ha stipulato, con un soggetto promotore, una convenzione alla quale è allegato un progetto formativo che stabilisce gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento dello stesso;
 - b) la suddetta convenzione è stata stipulata successivamente alla data di ricezione della domanda di aiuto.
- Ogni tirocinio attivato è soggetto a comunicazione obbligatoria su IDOLARTI.

Non sono ammesse domande di aiuto riferite al presente tipo di operazione (4.1.1) con un contributo minimo richiesto/concesso inferiore a **5.000,00 euro**.

La domanda di aiuto riferita al presente tipo di operazione (4.1.1) è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto o determinato in istruttoria di ammissibilità scende al di sotto del suddetto limite minimo.

Viene, invece ammessa a pagamento la domanda riferita al presente tipo operazione (4.1.1) il cui contributo, richiesto o determinato in sede di istruttoria a saldo, scende al di sotto di tale importo minimo.

1.4.6 Termini per la presentazione della domanda di pagamento a saldo

Il termine per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo è determinato sia in funzione della complessità dell'operazione sia in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di spesa imposto dalla UE. Pertanto, a titolo ordinatorio, può essere riconosciuto un termine massimo di 360 giorni per investimenti che prevedono lavori e/o acquisti.

E' possibile la concessione di una sola proroga del termine previsto inizialmente nell'atto per l'assegnazione dei contributi per la presentazione della domanda di pagamento fino ad un massimo di 180 giorni complessivi tenuto conto del rispetto dei tempi utili per evitare il rischio di disimpegno automatico dei fondi FEASR (regola n+3), che il responsabile del procedimento, sentita l'Autorità di Gestione FEASR, valuterà sulla base anche del termine ultimo per l'invio delle liquidazioni all'Organismo Pagatore. Non saranno concesse ulteriori proroghe anche se opportunamente motivate e/o riconducibili a cause indipendenti dalla volontà del beneficiario oltre i 180 giorni.

1.4.7 Varianti in corso d'opera

Al richiedente è concesso di richiedere **una sola** variante in corso d'opera diversa da quella relativa al "cambio beneficiario".

1.4.8 Interventi/spese non ammissibili specifiche

1. gestione della risorsa idrica per scopi irrigui (raccolta e stoccaggio delle acque da destinare ad uso irriguo aziendale; ripristino degli elementi strutturali che consentono il miglioramento dell'efficienza, della funzionalità e della messa in sicurezza dei sistemi di raccolta/stoccaggio esistenti da destinare ad uso irriguo aziendale; recupero e trattamento delle acque reflue aziendali includendo in esse quelle derivanti dal recupero delle acque di irrigazione in eccesso; reti aziendali per la distribuzione e l'utilizzazione dell'acqua inclusi i nuovi impianti di irrigazione o il miglioramento degli esistenti, fertirrigazione, sistemi antibrina; sistemi per la misurazione, il controllo, il telecontrollo e l'automatizzazione; tipologie di intervento collegate direttamente alle suddette voci quali dotazioni, impiantistica, strutture e opere edili);
2. acquisto di barriques ovvero dei vasi vinari in legno di capacità inferiore a 500 litri;
3. investimenti che univocamente riguardano le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione di specie vegetali cosiddette "colture dedicate", incluse le colture per la produzione di biomassa, destinate alla produzione di biocombustibili;
4. strutture destinate alla rimessa di macchine e di attrezzature utilizzate nella coltivazione/raccolta ad eccezione dei soli interventi di rimozione e smaltimento di coperture e parti in cemento amianto di cui alla lettera A.3 del precedente paragrafo "Interventi finanziabili e spese ammissibili";
5. la realizzazione di drenaggi;
6. realizzazione di fondi chiusi;
7. costi di ammortamento;
8. nel caso di interventi che interessano superfici boscate, come nel caso delle recinzioni, questi non sono ammissibili quando le superfici boscate interessate dagli investimenti sono maggiori o uguali alla SAU dell'UTE indicata in domanda;
9. investimenti che riguardano animali: detenuti per autoconsumo; detenuti per affezione/diporto/sport; destinati al ripopolamento ai sensi della L.R. 3/1994 e ssmmii; di natura ornamentale ed amatoriale e per l'utilizzazione come richiami vivi; impiegati per lo svolgimento delle attività di diversificazione extra agricola (esempio fattoria didattica).

1.5 Intensità del sostegno

L'intensità del sostegno è quella stabilita nel PSR 2014-2020, come riportato nella Tabella che segue.

Sottomisura	Tipologia di finanziamento	Tasso di contribuzione
Tipo di operazione: 4.1.1	Contributo in conto capitale	40%: per tutti gli investimenti incluse le spese generali; Sono, inoltre, previste le seguenti maggiorazioni: - 10% per gli investimenti in zona montana ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013. La maggiorazione è riconosciuta solo se almeno il 95% della SAU ricade in zona montana, fermo restando che gli investimenti strutturali, ad esclusione delle dotazioni aziendali mobili, devono ricadere completamente in zona montana; - 10% in caso di "giovane agricoltore che soddisfa tutte le condizioni di giovane agricoltore che si insedia durante i 5 anni e di seguito elencate: - avere un'età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto nel tipo di operazione [1]; - essersi insediato (acquisizione della partita IVA come azienda agricola) entro i 5 anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto nel tipo di operazione; - avere capacità professionale dimostrata dal possesso della qualifica IAP a titolo definitivo entro i cinque anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto nel tipo di operazione.

[1] Il requisito dell'età previsto per l'attribuzione della maggiorazione "giovane agricoltore" è soddisfatto nei seguenti casi:

- a) imprese individuali: il soggetto richiedente ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età);
- b) società semplici: almeno la metà dei soci ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età);
- c) società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età) e almeno la metà dei soci amministratori ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età);
- d) cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età);
- e) società di capitali: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età) e almeno la metà del CdA è composto da amministratori che ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età).

1.6 Cumulabilità

Il sostegno del PSR, per le stesse spese ammissibili, può essere concesso in combinazione con altre fonti di finanziamento regionali o nazionali, ma il sostegno cumulato deve rimanere entro i limiti massimi fissati dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e ss.mm.ii."

I contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altre fonti di finanziamento di provenienza, in tutto o in parte, unionale (es. Programmi Operativi ai sensi dell'OCM etc...). Il mancato rispetto delle suddette condizioni porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

5. Criteri di selezione/valutazione

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità. Le domande di aiuto con un punteggio totale al **di sotto di 5 punti** saranno escluse dall'aiuto.

Principio	Specifiche	Punti
I Territorio	a.1) la priorità è attribuita quando: - l'UTE indicata in domanda ricade prevalentemente (superficie agricola utilizzata desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 > del 50%) in zona B; - l'UPZ/UPT principale indicata in domanda ricade interamente in zona B;	3
	a.2) la priorità è attribuita quando: - l'UTE indicata in domanda ricade prevalentemente (superficie agricola utilizzata desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 > del 50%) in zona C1; - l'UPZ/UPT principale indicata in domanda ricade interamente in zona C1;	4
	a.3) la priorità è attribuita quando: - l'UTE indicata in domanda ricade prevalentemente (superficie agricola utilizzata desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 > del 50%) in zona C2 e D e in zone montane ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013; - l'UPZ/UPT principale indicata in domanda ricade interamente in zona C2 e D e in zone montane ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013;	6
	b) la priorità è attribuita quando: - L'UTE indicata in domanda ricade prevalentemente (superficie agricola utilizzata desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 > del 50%) in zone Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC), in parchi e riserve naturali fuori Natura 2000, aree con vincolo paesaggistico art. 136 D lgs 42/2004, ZVN, escluse le ANPIL; - L'UPZ/UPT principale indicata in domanda ricade interamente in zone Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC), in parchi e riserve naturali fuori Natura 2000, aree con vincolo paesaggistico art. 136 D lgs 42/2004, ZVN, escluse le ANPIL;	4
	1) I punteggi di cui alle lettere a1), a2) e a3) non sono cumulabili; 2) I punteggi di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili; Il piano delle coltivazioni, di riferimento ai fini dell'attribuzione dei suddetti criteri di selezione, è l'ultimo presentato antecedentemente alla domanda.	
II Certificazione di qualità	a.1) Il soggetto richiedente è iscritto all'elenco pubblico degli operatori biologici dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologica (L.154/2016 art.7 comma 4). E' iscritto quando la notifica risulta nello stato di "pubblicata" sul Sistema Agricolo Nazionale	2

	(SIAN). Ai fini del riconoscimento della priorità è necessario che tutte le superfici che compongono l'UTE indicata in domanda e/o tutti gli allevamenti siano condotti con il metodo biologico.	
	a.2) Il soggetto richiedente è iscrivibile all'elenco pubblico degli operatori biologici dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologica (L.154/2016 art.7 comma 4) a condizione che la ricezione e conseguente protocollazione informatica della "notifica iniziale" per l'iscrizione all'Elenco sia antecedente o concomitante alla data di presentazione della domanda di aiuto e l'iscrizione all'Elenco sia antecedente la data di emissione dell'atto di assegnazione. E' iscrivibile quando la "notifica iniziale" risulta nello stato di "Presentata/Rilasciata" sul Sistema Agricolo Nazionale (SIAN). L'iscrizione all'elenco si ha quando la notifica risulta nello stato di "pubblicata" sul Sistema Agricolo Nazionale (SIAN). Ai fini del riconoscimento della priorità è necessario che tutte le superfici che compongono l'UTE indicata in domanda e/o tutti gli allevamenti siano condotti con il metodo biologico.	2
	b) Il soggetto richiedente si trova in una o più delle seguenti situazioni: 1) ha, tutti o una parte, dei propri prodotti aziendali, con esclusione di quelli vitivinicoli, iscritti ad un organismo di controllo delle DOP e/o IGP; 2) è in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni/attestazioni volontarie di seguito elencate: - Globalgap (buone pratiche agricole e agricoltura integrata); - IFS (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale); - BRC (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale); - UNI ISO EN 22000 (rispetto requisiti igienico-sanitari); - UNI EN ISO 22005 (rintracciabilità dell'alimento e della filiera alimentare); - ISO 14001, Norme ISO 14040 (LCA) (certificazione gestione ambientale di prodotto come valutazione dell'impatto del ciclo di vita del prodotto); - ISO 9000 Sistemi di gestione per la qualità - Certificazione MPS GAP (certificazione per i prodotti ortofloricoli); - EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001 e ssmmii; - ISO 50001 sistema di gestione dell'energia; - ISO/TS 14067 Carbon footprint of products; - Environmental footprint di cui alla Raccomandazione 2013/179/UE - ISO UNI 11020 Sistemi di rintracciabilità per le aziende agroalimentari - Vivaifiori; - Fiori Italiani – eccellenza dai produttori nazionali.	2
	I punteggi di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili	
	a) il soggetto richiedente, è di genere femminile	2

III Genere femminile	La priorità è attribuita se dalla iscrizione in CCIAA, risulta quanto segue: - ditta individuale: il soggetto richiedente è di genere femminile; - società semplici e società in nome collettivo: almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile; - società in accomandita semplice: almeno la metà dei soci accomandatari è di genere femminile; - società cooperative e di capitale: almeno la metà del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere femminile;	
IV Settori di intervento	a) Almeno il 30% di Standard Output totale dell'UTE indicata in domanda, risultante dalla superficie agricola utilizzata del piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162/2015 e/o dalla consistenza di stalla, è riferita ad uno o più dei seguenti settori: • cerealicolo (limitatamente al frumento duro e tenere) • bovino • ovi-caprino • suinicola (limitatamente agli allevamenti iscritti nel rispettivo libro genealogico delle razze autoctone toscane inserite nel repertorio regionale istituito ai sensi della LR 64/2004 e ssmmii) • olivicolo • ortofrutticolo per uno dei prodotti inseriti nella parte IX dell'Allegato I del Reg. (UE) n. 1308/2013 e ss.mm.ii con Nomenclatura Combinata (NC) "07 e 08"; non rientrano fra i prodotti ortofrutticoli quelli inseriti nella parte IX dell'Allegato I del Reg. (UE) n. 1308/2013 e ss.mm.ii con Nomenclatura Combinata (NC) "09" e "12" • ortofrutticola con particolare riferimento alle produzioni destinate alla trasformazione industriale in uno dei prodotti elencati nella parte X dell'Allegato I al Reg. (UE) n. 1308/2013 e ss.mm.ii	5
	b) il richiedente, per mezzo del tipo di operazione 4.1.1, si trova in almeno una delle seguenti condizioni: 1) realizza nuovi oliveti con superficie minima di 10.000 mq e con densità di impianto minima di 270 piante/ha da realizzarsi con varietà appartenenti al germoplasma autoctono toscano iscritte nel repertorio di cui alla L.R. 64/2004 e ssmmii. Per le varietà Frantoio, Moraiolo, Leccino, Maurino e Pendolino, deve essere impiegato materiale vivaistico certificato nell'ambito del servizio nazionale di certificazione volontaria "stato sanitario virus esente (VF)" ai sensi dei decreti ministeriali 4/5/2006 e 20/11/2006. Per le altre varietà può essere impiegato materiale vivaistico conforme alla normativa in materia di commercializzazione delle piante; 2) effettua interventi per recuperare una superficie minima di 10.000 mq di oliveti esistenti ed abbandonati al fine di ripristinarne la loro produttività. Gli oliveti sono considerati abbandonati quando non sono stati oggetto di manutenzione per un periodo talmente lungo da esserne visibilmente riconoscibile da fotointerpretazione l'abbandono, la ricolonizzazione da parte di essenze spontanee poliennali erbacee ed arboree e l'incuria.	2

	I punteggi di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili; Il piano delle coltivazioni, di riferimento ai fini dell'attribuzione dei suddetti criteri di selezione, è l'ultimo presentato antecedentemente alla domanda; Lo Standard Output tiene conto delle produzioni/allevamenti ricompresi nella tabella CRA-INEA Produzioni Standard (PS) – Regione Toscana, ed è calcolato prendendo come riferimento i dati contenuti nel Decreto Dirigenziale n. 13512 del 04/08/2021 e ss.mm.ii. Culture/Allevamenti che non siano riconducibili alle tipologie valorizzate nella suddetta Tabella, non potranno essere computate. Le foraggere presenti nel piano delle coltivazioni concorrono alla determinazione del parametro dello Standard Output – produzioni vegetali, indipendentemente dalla presenza in azienda di erbivori. Gli allevamenti concorrono alla determinazione del parametro dello Standard Output se il soggetto che presenta domanda di aiuto è il detentore dei capi e se questi ultimi sono registrati in BDN; nella determinazione del numero di capi sono esclusi quelli detenuti con finalità di autoconsumo, affezione, diporto o sport.	
V Dimensione aziendale	a.1) azienda agricola che per dimensione economica aziendale, in termini di Standard Output è entro la V classe (fino a < 25.000 €)	5
	a.2) azienda agricola che per dimensione economica aziendale, in termini di Standard Output rientra nella VI classe (da 25.000 € a < 50.000€)	4
	Il piano delle coltivazioni, di riferimento ai fini dell'attribuzione dei suddetti criteri di selezione, è l'ultimo presentato antecedentemente alla domanda; Lo Standard Output tiene conto delle produzioni/allevamenti ricompresi nella tabella CRA-INEA Produzioni Standard (PS) –Regione Toscana, ed è calcolato prendendo come riferimento i dati contenuti nel Decreto Dirigenziale n. 13512 del 04/08/2021 e ss.mm.ii. Culture/Allevamenti che non siano riconducibili alle tipologie valorizzate nella suddetta Tabella, non potranno essere computate. Le foraggere presenti nel piano delle coltivazioni concorrono alla determinazione del parametro dello Standard Output – produzioni vegetali, indipendentemente dalla presenza in azienda di erbivori. Gli allevamenti concorrono alla determinazione del parametro dello Standard Output se il soggetto che presenta domanda di aiuto è il detentore dei capi e se questi ultimi sono registrati in BDN; nella determinazione del numero di capi sono esclusi quelli detenuti con finalità di autoconsumo, affezione, diporto o sport.	
VI Tipologia di investimenti	a) Nella domanda del tipo di operazione 4.1.1 l'incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili al netto delle spese generali, degli investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro al di là delle pertinenti norme in vigore è: 1. da = > 10% a = < 30% 2. da > 30% a = < 50% 3. > 50 %	4 5 6

	b) il richiedente, per mezzo del tipo di operazione 4.1.1 realizza ex novo recinzioni, per un investimento minimo di 20.000 euro, destinate univocamente all'allevamento iscritto nel rispettivo libro genealogico di razze suine autoctone toscane inserite nel repertorio regionale istituito ai sensi della L.R. 64/2004 ssmmii. Al fine del riconoscimento della priorità concorrono solo gli interventi di miglioramento fondiario e non l'acquisto e installazione di dotazioni aziendali come le recinzioni mobili.	2
	c) il richiedente, per mezzo del tipo di operazione 4.1.1, acquista sistemi/sensori che assolvono ad una o più delle seguenti funzionalità necessarie per adottare pratiche/tecniche di agricoltura di precisione: 1) rilevazione ed elaborazione dei dati per: - <u>la produzione agricola</u>, inerenti le caratteristiche chimico-fisiche del terreno (ad esclusione del fabbisogno idrico) e/o microclimatiche e/o della coltura nelle sue fasi di sviluppo e/o della produzione ottenuta in termini di qualità/quantità; ai fini della priorità <u>rientra anche l'acquisto di droni e/o di capannine metereologiche;</u> - <u>la produzione zootecnica</u>, inerenti il benessere degli animali e/o i singoli alimenti e/o la calibrazione dei singoli alimenti che compongono la dieta e/o la gestione della razione alimentare in funzione delle esigenze dell'animale o di gruppi di animali; 2) sistemi di guida assistita e/o semi automatica e/o sistemi di posizionamento (GPS) e/o di informazione geografica (GIS) e/o sistema Isobus e/o fleet management e/o di rilevazione della posizione dell'animale al pascolo; 3) sistemi che consentano la distribuzione dei fitofarmaci e/o dei fertilizzanti con dosaggio a rateo variabile o a getto mirato o che sono in grado di adattare la distribuzione in funzione delle caratteristiche pedo-climatico-ambientali dell'UTE indicata in domanda e delle esigenze puntuali della coltura;	2 3 4
	I punteggi di cui ai punti a), b) e c) sono cumulabili. I punteggi di cui ai punti c.1), c.2) e c.3) sono cumulabili a condizione che sia dimostrata l'introduzione in azienda di uno o più sistemi che appartengono a punti diversi. Il punteggio della priorità di cui al punto c) (Agricoltura di precisione) è riconosciuta quando i sistemi/sensori (eccetto per i droni e stazioni per la rilevazione dei dati metereologici e climatici) sono presenti su macchine/attrezzature che il soggetto intende acquistare con il presente tipo di operazione o vengono installati, in quanto compatibili, in macchinari/attrezzature già presenti in azienda.	
VII Miglioramento qualitativo delle produzioni aziendali	a) Il richiedente si trova almeno in una delle seguenti situazioni: 1) mette a disposizione, tutte od una parte, delle superfici che compongono l'UTE indicata in domanda a terzi per lo svolgimento dell'attività di apicoltura per almeno una fioritura di una o più colture oggetto del tipo di operazione in questione	2

	a partire dall'anno di riferimento della domanda di aiuto; 2) alla presentazione della domanda di aiuto è un apicoltore registrato con la tipologia di attività "produzione per commercializzazione/apicoltore professionista" nella banca dati dell'anagrafe apistica nazionale di cui al D.M. 11 agosto 2014 ed è in possesso di almeno 40 alveari risultanti dalla stessa registrazione nella banca dati apistica. Non rientra nell'attività di apicoltura quella finalizzata alla produzione di miele per autoconsumo. Il richiedente, nell'ipotesi di cui al precedente punto 1), entro l'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi e/o alla presentazione della domanda di pagamento presenta all'ufficio competente per l'istruttoria la documentazione che attesti la presenza nell'UTE oggetto della domanda di alveari (documentazione acquisita dall'apicoltore relativa alle movimentazioni ai sensi del DM Sanità del'11/08/2014 e ssmmii).	
Totale		47

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto e di saldo.

Sono verificati in sede di ammissibilità prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi, con riferimento al momento della presentazione della domanda di aiuto, sia in sede di istruttoria della domanda di pagamento prima della liquidazione del saldo fatta eccezione per i criteri:

1. "Territorio – lettere a) e b)", "Settori di intervento – lettere a) e b)", "Dimensione aziendale – lettera a)", per i quali la verifica, con riferimento al piano delle coltivazioni, deve essere effettuata tenuto conto dell'ultimo presentato antecedentemente alla domanda di aiuto e di saldo;
2. "Certificazione di qualità" – punto a.2 (soggetti iscrivibili)" per il quale la data della "notifica iniziale" per l'iscrizione all'Elenco pubblico degli operatori biologici deve essere antecedente o concomitante alla data di presentazione della domanda di aiuto e l'iscrizione al suddetto Elenco sia antecedente alla data di emissione dell'atto di assegnazione;
3. "Settori di intervento – lettera c)", "Tipologia di investimenti – lettere a), b) e c) la verifica è effettuata con riferimento agli investimenti ammessi a finanziamento e ammessi al pagamento in sede di istruttoria a saldo;
4. "Miglioramento qualitativo delle produzioni aziendali" – lettera a.1) (cessione terreni a apicoltori terzi) per il quale la verifica va fatta in base alla documentazione presentata dal richiedente prima dell'emissione dell'atto di assegnazione e/o alla presentazione della domanda di saldo che attesti la presenza nell'UTE oggetto di domanda degli alveari (documentazione acquisita dall'apicoltore relativa alle movimentazioni ai sensi del DM Sanità del'11/08/2014 e ss.mm.ii).

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto risulta una riduzione di punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria.

Limitatamente al criterio "Territorio – lettera a)", "Dimensione aziendale – lettera a)", "Tipologia di investimenti – lettera a) (sicurezza) e c) (agricoltura di precisione)" qualora in sede di istruttoria di ammissibilità e/o di saldo venga determinato un punteggio inferiore rispetto a quello dichiarato in domanda, l'ufficio istruttore procede con l'attribuzione del nuovo punteggio. Viene invece confermato il punteggio richiesto in domanda qualora in sede di istruttoria venga determinato un punteggio superiore a quello dichiarato dal soggetto.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio determinato in fase di istruttoria di ammissibilità per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto **dei 5 punti** si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

6. Gestione e durata della graduatoria

La Giunta regionale dispone con proprio atto l'utilizzo delle eventuali economie che si dovessero generare oltre che l'eventuale stanziamento di ulteriori risorse.

La graduatoria scade in caso di apertura di nuovo bando sul tipo di operazione 4.1.1 (bando completo) e comunque non oltre il termine ultimo per evitare il disimpegno delle risorse a chiusura della programmazione FEASR 2014/2022.